

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] ed [redacted] convenivano in giudizio [redacted] esponendo quanto segue.

In data 12.6.1999 decedeva [redacted] senza lasciare testamento. Eredi legittimi erano i figli [redacted] ed il marito [redacted]

In vita, la [redacted] era titolare del cc [redacted] acceso presso la [redacted] ag [redacted] di [redacted]. Sul conto figuravano lire [redacted] in quanto in data successiva alla morte erano state prelevate dalla convenuta somme varie.

L'ammontare complessivo caduto nell'eredità ammontava a lire [redacted]

Ne conseguiva che, ai sensi dell'articolo 581 CC, a ciascuno dei tre figli spettava la somma di lire [redacted] (e cioè un terzo di due terzi) ed al coniuge quella di lire [redacted] (e cioè un terzo).

Gli attori chiedevano la condanna della convenuta a pagare la somma di loro spettanza.

Questa si costituiva in giudizio e negava i fatti rappresentati dagli attori.

Infatti, la convenuta assumeva che la somma in contestazione era originariamente depositata su CC 13811 aperto il 6.12.1993 presso l'agenzia [redacted] della [redacted] contestato a se stessa ed alla "de cuius".

In data 29.12.1995 venivano venduti titoli per lire [redacted] depositati su CC [redacted] cointestato fra le due e comprati titoli per pari somma depositati su CC [redacted] intestato alla sola [redacted] (doc 1-3).

Il 12.1.1996 il conto cointestato veniva estinto e veniva aperto il CC [redacted] presso la medesima banca, intestato alla sola [redacted] [redacted] (doc 6).

Assume la convenuta che la condizione per la quale la [redacted] potesse riscuotere la pensione era che la stessa avesse un conto a lei intestato.

La convenuta, poi, contestava il mancato inserimento nel patrimonio ereditario dei crediti vantati dalla [redacted] nei confronti di [redacted] [redacted] dal quale era separata dal 1966 e dal quale avrebbe dovuto ricevere gli assegni familiari "qualora avesse trovato una stabile occupazione lavorativa" (doc 7). Di tali somme la convenuta chiedeva la compensazione.

In via riconvenzionale, poi, chiedeva al padre [redacted] la restituzione delle somme versate per il mantenimento della "de cuius", che si era protrato dal 1987, stante una diagnosi di "deficit della memoria" e di incapacità lavorativa totale (doc 10) e stanti i suoi redditi di sole lire [redacted] mensili erogati dall'INPS (doc 12). Ne conseguiva l'obbligo alimentare del coniuge ai sensi dell'articolo 438 CC, quantificabile in lire [redacted] mensili, tenuto conto che quello godeva di pensione corrisposta dall'INPS e dall'ente previdenziale francese.

A tali somme andavano aggiunte quelle di lire [REDACTED] sostenute per i funerali e la tomba di famiglia (doc 14).

La convenuta rivendicava tali somme, semmai, anche a titolo di gestione di affari ex art 2028 CC.

Inoltre, la convenuta chiedeva al padre la restituzione delle somme versate per il mantenimento della sorella [REDACTED] che si trovava in stato di bisogno ed era inabile al lavoro in quanto affetta da schizofrenia paranoidea grave (doc 15) e da deficit visivo grave (doc 16)

ed era accudita dalla convenuta ed assistita da Comune di [REDACTED]

[REDACTED] aveva un reddito complessivo di sole lire [REDACTED]

mensili. Era documentato il versamento della convenuta, in favore della sorella, di somme varie a titolo di pagamento per spese varie (doc da 18 a 25) per un ammontare di lire [REDACTED]

Concludeva la convenuta considerando che tale somma gravava comunque sulla massa ereditaria stante l'obbligo dei genitori di mantenere la figlia incapace di mantenersi.

All'udienza in data 29.3.2001, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

ed anticipato dalla convenuta, con la conseguenza che la massa ereditaria si riduce a lire [REDACTED]

Ne consegue che, come richiesto dalla convenuta, che ha già versato in proprio lire [REDACTED] il credito vantato dagli attori nei confronti di quella, tenuto conto anche degli interessi legali, appare compensato.

Si deve porre mente ora alle domande riconvenzionali della convenuta nei confronti del padre attore stante il presunto obbligo di quello di contribuire agli alimenti in favore della moglie e della figlia [REDACTED] in relazione alle spese da queste sostenute.

Il giudice tiene conto del fatto che la "de cuius" e [REDACTED] avevano ed hanno un reddito proprio, sia pure modesto, e ritiene quindi che non risulta provato lo stato di bisogno voluto dall'articolo 438 CC.

Ne consegue che manca il titolo per la richiesta a [REDACTED] delle spese sostenute dalla convenuta in favore della madre [REDACTED] [REDACTED] e della sorella [REDACTED] le quali, si ribadisce, erano fornite di un proprio reddito, sia pure modesto.

Le testi [REDACTED] e [REDACTED] assistenti sociali presso il Comune di [REDACTED] in verità confermavano lo stato di difficoltà di [REDACTED] e l'interessamento che per questa aveva avuto unicamente la convenuta, con la quale venivano intrattenuti rapporti in relazione ai bisogni della sorella. Anche il teste [REDACTED] medico di famiglia, confermava le cattive condizioni di salute di [REDACTED], ma non

emergevano elementi tali da integrare gli estremi voluti dalla citata norma di cui all'articolo 438 CC. Infatti, si consideri che [redacted] a detta del medico curante, era in grado di recarsi presso il suo studio anche da sola. A ciò si aggiunga che dalle stesse difese della convenuta emerge che [redacted] si era accollata il gravoso impegno economico di pagare un mutuo per l'acquisto della propria casa di abitazione, fatto che non depone certo in favore dello stato di bisogno di chi non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Considera infine il giudice che, non essendo provata la sussistenza di un titolo che giustifichi gli obblighi di mantenimento della "de cuius" e di [redacted] in capo a [redacted] questo non può nemmeno essere destinatario della pretesa riconvenzionale della convenuta ai sensi della norma di cui agli articolo 2028 CC segg.

Ne consegue che anche tutte le domande riconvenzionali di [redacted] [redacted] devono essere disattese.

Attesa la conclusione della causa, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate fra le parti.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accertato il diritto alla compensazione fra crediti e debiti gravanti
sull'eredità in favore ed a carico delle parti in causa, respinge le domande
attoree;

rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;

compensa fra le parti le spese di lite;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 23.9.2005

Il Giudice

